



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Direttiva 8/2023/DGTNE

A Uffici Motorizzazione Civile di Venezia, Verona, Bologna, Parma e Ancona e rispettive Sezioni coordinate

Centro Prove Autoveicoli di Bologna e relative Sezioni coordinate

Uffici di supporto 1 e 2

LORO SEDI

Oggetto: Misure di semplificazione e uniformazione delle formalità di nazionalizzazione dei veicoli che provengono dall'Unione Europea (UE). Aggiornamento.

Con **Direttive 12/2022/DGTNE** del 21.04.2022 e **25/2022/DGTNE** del 11.10.2022, sono state date una serie di disposizioni semplificative ed uniformanti delle procedure di nazionalizzazione dei veicoli di provenienza UE, nelle more dell'adozione da parte della competente Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione di una organica disciplina alla luce del mutato assetto normativo introdotto con il D. Lgs. 98/2017.

Orbene, in data 23.03.2023, con **circolare prot. 9716**, la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione ha impartito le istruzioni di carattere generale in tema di immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario.

Premesso quanto sopra ogni precedente disposizione fornita da questa Direzione Generale, oggi in contrasto con la disciplina dettata dalla suddetta circolare, cui si rinvia per piena ottemperanza, deve intendersi decaduta.

Ciò posto, al fine di omogeneizzare l'applicazione delle disposizioni in materia di **“visita e prova”**, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni **immediatamente efficaci**, anche per le formalità già presentate e non ancora definite.

In linea di principio, la nazionalizzazione dei veicoli (nuovi od usati, dotati di omologazione UE) che provengono da un paese appartenente alla Unione Europea, **non necessita della preventiva visita e prova ad eccezione, in via ordinaria, dei seguenti casi:**

- 1) veicoli rispondenti solo parzialmente al Regolamento (UE) 2018/858 o alla Direttiva 2007/46/CE, muniti di COC o di carta di circolazione estera, che risultano **approvati in deroga** a talune disposizioni comunitarie, con l'individuazione di prescrizioni alternative atte a costituire azioni compensative valutate ammissibili dall'autorità di omologazione estera per la circolazione nel proprio territorio nazionale (circolare prot. 30730 del 30.10.2020);
- 2) veicoli **incidentati**, gravemente danneggiati, da ristrutturare o simili;

- 3) veicoli con sistema di circolazione a sinistra;
- 4) veicoli con omologazione europea delle categorie M2, M3, N1, N2, O1, O2, O3, O4, trattori agricoli e forestali originariamente muniti di COC, nuovi o già immatricolati in uno Stato membro, che hanno subito modifiche rispetto all'omologazione originale;
- 5) veicoli con omologazione europea delle categorie N3 originariamente muniti di COC, nuovi o già immatricolati in uno Stato membro, che hanno subito modifiche rispetto all'omologazione originale;
- 6) veicoli con omologazione europea delle categorie N3 originariamente muniti di COC, già immatricolati in uno Stato membro, per i quali il controllo tecnico (revisione) non è in corso di validità;
- 7) veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, trattori agricoli e forestali che non hanno una omologazione europea.

La **visita e prova** è in ogni caso un procedimento autonomo, a seguito del quale viene rilasciato un certificato di approvazione (CAT) - che dovrà quindi corredare la richiesta amministrativa di nazionalizzazione - ed è di diretta competenza dei CPA nei seguenti casi:

- a) veicoli di cui al precedente punto 1);
- b) veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, trattori agricoli e forestali dotati della sola approvazione individuale nazionale (ex*NIV18/858*yyyyyy);
- c) veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, trattori agricoli e forestali privi di un codice di omologazione riportato nel capo "k" della carta di circolazione;

mentre in tutti gli altri casi, ferma restando la **competenza degli UMC**, ove ritenuto necessario, potrà essere richiesta, con nota formale, la collaborazione del Centro Prove Autoveicoli di Bologna o della sua Sezione coordinata di Verona, avendo cura di indicare i controlli richiesti.

*Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est (www.dgtne.it).*

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO